

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. V, 29/09/2025, n. 6457

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con la sentenza in epigrafe indicata, lâ?adito TAR dichiarava lâ?illegittimitÃ dellâ?occupazione perpetrata dal Comune di Mirabella Eclano in danno di suoli di proprietÃ dei ricorrenti, meglio individuati nella detta sentenza, nel contesto di un procedimento ablatorio non ritualmente definito con lâ?emanazione del decreto di esproprio, e ne ordinava la restituzione, previo ripristino, con conseguente risarcimento del danno per lâ?occupazione illegittima, salva la possibilitÃ di acquisire il bene in mano pubblico mediante lâ?esercizio del potere di cui allâ?art. 42-bis T.U. Espropri (â?a) condanna il Comune di Mirabella Eclano alla reintegra in possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dellâ?originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui allâ?art. 42 bis T.U. espropri; b) condanna il Comune di Mirabella Eclano al risarcimento dei danni patrimoniali provocati ai ricorrenti per lâ?occupazione illegittima nei termini di cui in motivazione; c) condanna il Comune di Mirabella Eclano al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato.â?).

La sentenza era notificata e passata in giudicato per mancata impugnazione.

Il Comune di Mirabella non procedeva alla sua esecuzione.

Da qui il ricorso allâ?esame, con il quale i ricorrenti chiedono lâ?ottemperanza della sentenza, producendo, tra lâ?altro, prospetto di calcolo dellâ?importo asseritamente dovuto a titolo di risarcimento.

Il Comune di Mirabella si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi lâ?inammissibilitÃ del ricorso in ragione del sopravvenuto ricorso da parte del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario di cui allâ?art. 243 bis del T.U.E.L., ostativa, secondo la tesi, alle determinazioni conseguenti alla sentenza.

Allâ?esito della camera di consiglio del 23 settembre 2025 il Collegio riservava la decisione.

Il ricorso Ã? fondato nei sensi sotto precisati.

Dando continuitÃ allâ?orientamento giÃ espresso dalla Sezione in consimili casi, la definizione delle questioni connesse allâ?assetto proprietario del bene giÃ oggetto di procedimento espropriativo non concluso, mediante la scelta discrezionale rimessa allâ?Amministrazione di procedere allâ?acquisizione sanante o alla restituzione del medesimo bene, in un caso e nellâ?altro con i conseguenziale provvedimenti di natura economica, non

trova ostacolo nella deliberazione della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis del T.U.E.L.; tutte le determinazioni finalizzate a legalizzare lo stato di fatto, conformandolo a legge, comporterebbero, infatti, l'emanazione di atti e le conseguenti obbligazioni pecuniarie, le cui poste sarebbero da inserire nel piano di rilevazione della mazza passiva ex art. 254 del T.U.E.L. e, comunque, al riconoscimento della loro legittimità quale debito fuori bilancio.

La sottoposizione al piano di riequilibrio determina, dunque, una diversa conformazione degli obblighi solutori a valle del procedimento che detti obblighi origina o riconosce, all'esito di un procedimento non affatto impedito dalla situazione finanziaria dell'Ente.

Sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 5 agosto 2015, n. 15 ha precisato che l'atto di acquisizione sanante, generatore dell'obbligazione (e, quindi, del debito) è attratto nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa, se detto provvedimento è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 1 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Precisato che la competenza all'eventuale emanazione dell'atto conclusivo del procedimento (acquisizione sanante) è attribuita all'organo straordinario di gestione (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2020), ove l'Amministrazione debba, in forza del decisum, come nel caso, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario, la competenza all'apertura del procedimento e alla sua istruttoria resta in capo all'Amministrazione stessa e non giunge alla gestione liquidatoria, cui alcuna disposizione assegna tale competenza; in termini, il C.G.A.R.S., con sentenza n. 486 del 16.6.2024, ha chiarito che nel riferirsi alle azioni esecutive e alle procedure esecutive, le disposizioni relative alla procedura di riequilibrio (e di dissesto) ex T.U.E.L. si limitano a precludere la proponibilità della domanda di esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, mentre consentono la proponibilità del giudizio di ottemperanza in tutti gli altri casi in cui debba essere esercitato un potere sostanzialmente ancora cognitorio, quale quello volto a definire l'assetto proprietario del bene già oggetto di occupazione illegittima (cfr., anche, Cons. Stato, IV, nn. 6411/2020 e 7408/2020).

Invero, l'attività posta in essere dall'O.S.L. si appalesa priva dei connotati della discrezionalità amministrativa, stante la sua natura esclusivamente tecnico-contabile, sicché l'organismo straordinario sarà eventualmente competente all'esito della scelta discrezionale (tra la restituzione e l'acquisizione) che il Comune deve tuttora compiere e da cui dipendono anche la natura e l'entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e/o di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della commissione di liquidazione (Tar Campania, Napoli, V, n. 3950/2023).

Non avendo il Comune a tutt'oggi svolto l'attività che il giudicato imponeva, ossia restituire il suolo, previa riduzione in pristino, salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, di acquisirlo ex art. 42 bis T.U.E., lo stesso è certamente inottemperante alla sentenza epigrafata, cui deve dare seguito nel senso che, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, è obbligato a decidere se restituire, previa sua riduzione in pristino, o acquisire il suolo, rimettendo all'esito alla commissione di liquidazione il seguito di sua competenza quanto agli aspetti amministrativi (eventuale emanazione formale dell'atto di acquisizione sanante che costituisce anche il titolo di spesa, con la quantificazione, ivi contenuta, delle poste indennitarie e risarcitorie dovute, incluse quelle relative all'indennità di occupazione) e/o contabili (eventuale liquidazione del debito risarcitorio sia in caso di acquisizione sanante che in caso di restituzione, sulla base dei criteri indicati in sentenza).

Non può invece darsi corso alla richiesta di parte ricorrente di immediato riconoscimento del debito risarcitorio, come da essa quantificato in atti; l'esatto ammontare del credito, infatti, non può che essere quantificato a valle della scelta discrezionale tuttora rimessa all'Amministrazione, nei sensi sopra detti.

In caso di inottemperanza, si nomina fin da ora un commissario ad acta che si individua nel Direttore dell'Ufficio Speciale Grandi opere della regione Campania, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, che provvederà nei successivi sessanta giorni nei sensi sopra indicati, in luogo dell'Amministrazione, decorso il termine sopra indicato, su richiesta di parte ricorrente e previa verifica dell'inottemperanza, con oneri da liquidarsi all'esito a carico dell'Ente inadempiente, con la precisazione che la nomina del Commissario e finanche il suo eventuale insediamento non escludono la persistente responsabilità dell'ente ad ogni effetto di legge e non precludono l'emanazione degli atti comunque necessari all'ottemperanza (cfr. Ad. Pl., n. 8/2021).

Il ricorso deve dunque essere accolto e ordinato al Comune di Mirabella Eclano di dare corso al procedimento volto a definire l'assetto proprietario del bene, conformemente a quanto disposto con la sentenza ottemperanda; ove il Comune dovesse determinarsi nel senso dell'acquisizione sanante, il relativo provvedimento dovrà essere assunto dall'Organo Straordinario di Liquidazione, laddove, in caso di mancato esercizio del potere acquisitivo, il credito risarcitorio, debitamente accertato, dovrà essere inserito nella massa passiva della gestione liquidatoria come determinata dall'Organo straordinario di liquidazione.

Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e del suo valore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania â?? NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Mirabella Eclano al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nellâ??importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâ??autoritÃ amministrativa.

Conclusione

CosÃ¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con lâ??intervento dei magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Massima : *Il giudizio di ottemperanza di una sentenza che imponga al Comune di definire l'assetto proprietario di un bene (ordinando la restituzione, salvo l'esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. Espropri) Ã" ammissibile, e non trova ostacolo nella sopravvenuta procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L.*

Supporto Alla Lettura :

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all'art. 112 del Codice del processo amministrativo, l'ottemperanza puÃ² essere domandata per:

- sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
- sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza;
- lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente Ã" quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l'ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l'AutoritÃ (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione. Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed Ã", dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi). Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza Ã" ad un'ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

- ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalitÃ esecutive
- dichiara la nullitÃ degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
- dichiara l'inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
- nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione. Il principio costituzionale dell'effettivitÃ della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest'ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.